

DECRETO ECONOMIA E FINANZE 2 luglio 2014

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (di seguito "DL 269/2003"), che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni (di seguito "CDP");

VISTO il comma 7, lettera a), del citato articolo 5 del DL 269/2003 che prevede, tra l'altro, che CDP effettua operazioni di finanziamento - sotto qualsiasi forma - tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione, utilizzando risorse provenienti dalla raccolta postale;

VISTO il comma 8 del citato articolo 5 del DL 269/2003 che prevede, tra l'altro, l'istituzione della gestione separata per il finanziamento delle attività di interesse pubblico di cui al comma 7, lettera a), del medesimo articolo 5;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, che ha inserito il comma 8-bis all'articolo 5 del DL 269/2003, che dispone in merito alla possibilità di CDP di assumere, anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP, partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare;

VISTO l'articolo 5, comma 21, del DL 269/2003 il quale prevede che ai decreti ministeriali emanati ai sensi delle disposizioni recate dal medesimo articolo si applica l'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, relativo all'esclusione dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2011, recante la definizione, ai sensi e per gli effetti del comma 8-bis dell'articolo 5 del DL 269/2003, dei requisiti, anche quantitativi, delle società di interesse nazionale oggetto di possibile acquisizione in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese;

VISTO lo statuto di CDP;

VISTA la costituzione da parte di CDP del veicolo Fondo strategico italiano S.p.a. (FSI) in attuazione del comma 8-bis dell'articolo 5 del DL 269/2003;

CONSIDERATO che FSI, impresa pubblica costituita ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 5 del DL

269/2003, svolge attività imprenditoriale mediante l'impiego di capitale di rischio nel rispetto del principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato conformemente al diritto europeo;

RJTENUTA la necessità, rispetto a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2011, di consentire investimenti in ulteriori ambiti fondamentali per l'economia italiana e di ampliare quindi il novero dei settori ritenuti di rilevante interesse nazionale, nonché di esplicitare la possibilità di investimenti anche indiretti da parte di CDP;

RAVVISATA l'opportunità, al fine di assicurare la certezza giuridica e la razionalizzazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2011, di emanare un nuovo decreto ministeriale che disciplini in un unico atto la materia, fermo restando gli effetti già prodotti dal precedente decreto;

DECRETA:

Articolo I

1. Ai fini della qualificazione di cui all'articolo 5, comma 8-bis, del DL 269/2003 sono di rilevante interesse nazionale le società di capitali (di seguito "Società") operanti nei settori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia, delle assicurazioni e dell'intermediazione finanziaria, della ricerca e dell'innovazione ad alto contenuto tecnologico, dei pubblici servizi, turistico-alberghiero, dell'agroalimentare e della distribuzione, della gestione dei beni culturali e artistici.

2. Al di fuori dei settori di cui al comma che precede, sono di rilevante interesse nazionale le Società che possiedono i seguenti requisiti cumulati:

a) fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro;

b) numero medio di dipendenti nel corso dell'ultimo esercizio non inferiore a 250.

3. Nei casi in cui il livello di fatturato o il numero dei dipendenti siano inferiori a quelli indicati, ma comunque nei limiti del 20% dei valori del comma 2, l'attività della Società deve risultare rilevante in termini di indotto e di benefici per il sistema economico-produttivo del Paese, anche in termini di presenza sul territorio di stabilimenti produttivi.

4. Sono altresì di rilevante interesse nazionale le Società che, seppur non costituite in Italia, operano nei settori di cui al comma I e dispongono di società controllate o stabili organizzazioni nel territorio nazionale le quali possiedono nel territorio medesimo i seguenti requisiti cumulati:

a) fatturato annuo netto non inferiore a 50 milioni di euro;

b) numero medio di dipendenti nel corso dell'ultimo esercizio non inferiore a 250.

5. In ogni caso, le Società di cui ai commi precedenti devono presentare significative prospettive di sviluppo. La valutazione di questo requisito spetta ai competenti organi della società che delibera l'investimento unitamente alla valutazione della ricorrenza degli altri requisiti previsti dal presente decreto e alla luce delle previsioni statutarie in merito alla situazione di equilibrio finanziario,

patrimoniale ed economico delle società nelle quali CDP, direttamente o indirettamente, assume partecipazioni e alla presenza di adeguate prospettive di redditività.

6. I requisiti previsti dalla legge, dal presente decreto e dallo Statuto devono essere presenti al momento in cui l'operazione è deliberata dai competenti organi della società che delibera l'investimento.

7. La società che delibera l'investimento condivide il piano industriale con il Consiglio di Amministrazione di CDP e fornisce alla stessa tempestiva informativa circa le operazioni concluse e circa la sussistenza dei requisiti di cui al presente decreto. La stessa informativa è tempestivamente trasmessa da CDP al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2011 nelle premesse specificato. Sono comunque fatti salvi gli atti posti in essere in attuazione del predetto decreto ministeriale 3 maggio 2011.

Il Presente decreto sarà trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.